

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE

del 2 agosto 2021

concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato [2021/1316]

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe («ESA»), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 43, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ⁽¹⁾ (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe. Si applica inoltre in via provvisoria a decorrere dal 7 febbraio 2019 tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore.
- (2) Il protocollo n. 1 dell'APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è stato modificato dalla decisione n. 1/2020 del comitato APE del 14 gennaio 2020, con effetto dal 31 marzo 2020 ⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del protocollo n. 1, il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE può adottare una decisione che concede una deroga alle norme di origine stabilite in tale protocollo.
- (4) Il 2 ottobre 2017 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 2/2017 che concede una deroga alle norme di origine con riguardo a 120 tonnellate di tirsite salato importato nell'Unione dal 2 ottobre 2017 al 1° ottobre 2018.
- (5) Il 14 gennaio 2019 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 1/2019 che concede una seconda deroga alle norme di origine con riguardo a 100 tonnellate di tirsite salato importato nell'Unione dal 14 gennaio 2019 al 13 gennaio 2020.
- (6) Il 5 maggio 2020 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 1/2020 che concede una terza deroga alle norme di origine con riguardo a 100 tonnellate di tirsite salato importato nell'Unione dal 5 maggio 2020 al 4 maggio 2021.
- (7) Il 31 marzo 2021 Maurizio ha presentato, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'APE interinale, una quarta richiesta di deroga alle norme di origine con riguardo a 120 tonnellate di tirsite salato della voce SA 0305 69 da importarsi nell'Unione da giugno 2021 a giugno 2022. Il 17 maggio 2021, in risposta a una lettera della Commissione, Maurizio ha fornito informazioni supplementari.

⁽¹⁾ GUL 111 del 24.4.2012, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 93 del 27.3.2020, pag. 1.

- (8) Nella sua richiesta Maurizio ribadisce i ricorrenti problemi di approvvigionamento per rispettare le norme di origine. In particolare sottolinea l'indisponibilità del barracoota originario dell'Unione o di Maurizio e la mancanza di redditività di investire in navi per soddisfare le condizioni stabilite dall'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo n. 1 per la pesca del barracoota. Maurizio sostiene che il barracoota proveniente da altri Stati APE dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («altri Stati ACP APE»), con il quale è possibile il cumulo, è troppo oneroso (ad esempio il barracoota proveniente dalla Namibia) o non soddisfa i requisiti relativi alla qualità e alla regolarità dell'approvvigionamento. Maurizio conclude che non può che continuare a rifornirsi di materie prime non originarie per la sua industria di trasformazione, specificamente barracoota importato dalla Nuova Zelanda. Secondo i dati presentati da Maurizio, il valore aggiunto a Maurizio rappresenta solo il 17,5 % del valore dei prodotti finiti.
- (9) L'articolo 44, paragrafo 1, del protocollo n. 1 prevede che il comitato per la cooperazione doganale può adottare deroghe al protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati dell'ESA e che l'Unione accoglie tutte le richieste che sono debitamente giustificate ai sensi di tale articolo e che non possono arrecare grave pregiudizio a un'industria dell'Unione già stabilita.
- (10) L'articolo 44, paragrafi 3 e 5, del protocollo 1 aggiungono che nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare: della situazione geografica dello Stato dell'ESA interessato, con favorevole disposizione per gli Stati dell'ESA insulari; e dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente la capacità di un'industria esistente nel PTOM interessato di continuare le proprie attività di esportazione verso l'Unione.
- (11) In seguito all'analisi, si è concluso che l'applicazione delle norme di origine vigenti per i prodotti in questione inciderebbe sulla capacità dell'attuale piccola industria di produzione di tirsite salato a Maurizio di continuare le sue esportazioni verso l'Unione; che è opportuno tenere conto della situazione geografica di Maurizio, che è una piccola isola distante dai suoi mercati di esportazione e dalle sue fonti di importazione; la deroga richiesta non arrecherebbe un grave pregiudizio a un'industria stabilita dell'Unione; e che le deroghe concesse in precedenza non superavano i cinque anni.
- (12) Le deroghe di cui all'articolo 44 del protocollo n. 1 dovrebbero tuttavia rimanere soluzioni temporanee e non dovrebbero essere utilizzate per modificare in modo permanente le norme di origine concordate.
- (13) Tuttavia, la richiesta e gli ulteriori chiarimenti forniti da Maurizio non indicano alcuna misura concreta che sia stata adottata per superare la situazione esistente e rispettare in modo permanente le norme di origine concordate. Maurizio comunica che lo sviluppo di una propria flotta per catturare il barracoota non è fattibile e che il rispetto della norma di origine in futuro si basa sulla possibilità di concludere accordi commerciali con fornitori della Namibia o di convincere la flotta dell'UE operante nella regione a praticare la pesca del barracoota.
- (14) Per questi motivi, tale deroga dovrebbe essere l'ultima concessa per gli stessi prodotti e alle stesse condizioni.
- (15) Maurizio ha chiesto la deroga per un quantitativo di 120 tonnellate di tirsite salato per l'anno 2021/2022. Sulla base del ricorso attuale alle deroghe concesse nel passato in virtù della decisione n. 1/2020, non sembra appropriato aumentare il contingente per il periodo richiesto rispetto al contingente concesso per il periodo 2020-2021. È pertanto opportuno concedere a Maurizio, per un periodo di un ulteriore anno, una deroga per 100 tonnellate di tirsite salato della voce SA 0305 69, che rispetta la capacità dell'industria esistente di continuare le sue esportazioni verso l'Unione.
- (16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.
- (17) Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità di Maurizio comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati o sulle dichiarazioni su fattura compilate per i prodotti in questione,

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

DECIDE:

Articolo 1

In deroga al protocollo n. 1 dell'APE interinale e conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, dello stesso protocollo, il tirsite salato della voce SA 0305 69 (codice NC 0305 69 80) ottenuto da tirsite non originario della voce SA 0303 89 è considerato originario di Maurizio ai sensi delle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica al prodotto e al quantitativo stabilito nell'allegato della presente decisione proveniente da Maurizio, dichiarato per l'immissione in libera pratica nell'Unione per un periodo limitato a un anno a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

Il quantitativo di cui all'allegato è gestito conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Articolo 4

Le autorità doganali di Maurizio effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità doganali di Maurizio trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati emessi certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni compilate conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati o i riferimenti di tali dichiarazioni su fattura.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati o delle dichiarazioni su fattura compilate a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

«Derogation - Decision No 1/2021 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 August 2021»;

«Déro gation - Décision n° 1/2021 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 2 août 2021».

Articolo 6

1. Maurizio e l'Unione adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente decisione.
2. Qualora l'Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell'APE interinale.

Articolo 7

La deroga di cui all'articolo 1 non sarà rinnovata.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il 2 agosto 2021.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2021

Beryl Shirley SAMSON
*Rappresentante degli stati dell'ESA
a nome degli stati dell'ESA*

Jean-Michel GRAVE
*Commissione europea
a nome dell'Unione europea*

ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Descrizione delle merci	Periodo	Peso netto (tonnellate)
09.1611	ex 0305 69 80	25	Tirsite, salato	7.8.2021 - 6.8.2022	100